

SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI MARZO 2025

Approfondimento su: Rinvio al 2026 per l'applicazione Iva agli ETS

*Sab.15**

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Dom.16**

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Dom.30 marzo**

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Lun.31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

RINVIO AL 2026 PER L'APPLICAZIONE IVA AGLI ETS

Si conferma con la legge 15/2025, di conversione del DL 202/2024, la proroga al 31 dicembre 2025 la non applicazione dell'IVA per gli enti associativi.

In concreto per tutto il 2025 le associazioni individuate dall' comma 4 del DPR 633/72 (es. culturali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche etc.) continueranno a non applicare l'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Le operazioni interessate sono quelle per le quali le APS ricevono corrispettivi specifici o contributi supplementari e che sono svolte:

- in conformità alle finalità istituzionali,
- a favore di soci, associati, partecipanti o di altre associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale (e dei relativi soci, associati, partecipanti e tesserati).

A partire dal 1° gennaio 2026, invece, tali operazioni saranno rilevanti ai fini dell'imposta, anche se godranno del regime di esenzione Iva.

Quindi l'APS che svolge prestazioni a favore degli associati in conformità agli scopi istituzionali, ricevendo per le stesse contributi supplementari rispetto alle quote associative, non potrà più considerare tali operazioni fuori campo IVA.

In base al nuovo comma 4 n. 1 del DPR 633/72, queste dovranno considerarsi comunque rilevanti ai fini del tributo, anche se esenti. Di conseguenza, l'ente non sarà tenuto ad applicare l'imposta, ma sarà soggetto, in termini generali, agli adempimenti di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, comunicazione LIPE e dichiarazione annuale).

Tuttavia il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione riguarderà soltanto le operazioni "commerciali", restando escluse da IVA, le operazioni che sono rese comunque al di fuori di un rapporto sinallagmatico (contributi ed erogazioni liberali).

Occorre tenere presente che rimane sempre la possibilità di avvalersi della dispensa dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti ex del DPR 633/72, considerando però che è esclusa la detrazione dell'iva pagata sugli acquisti.